

IL LAVORATORE COME GARANTE DEL SISTEMA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

B&P NEWS

Sicurezza
sul lavoro

Cassazione penale, sez. IV, 02.11.2018, n. 49885

Il **lavoratore**, oltre ad essere **creditore di sicurezza** del proprio Datore di Lavoro, è anche **garante della sicurezza** propria e di quella dei propri colleghi, nonché di eventuali altre persone presenti sul luogo di lavoro. Lo conferma la Corte di Cassazione penale nella recente sentenza n. 49885/2018.

I fatti

Due operai erano stati incaricati dal proprio datore di lavoro di smontare il motore di un macchinario per portarlo, tramite un paranco, all'officina del piano sottostante, e ciò secondo dettagliate modalità che avrebbero garantito la sicurezza dell'operazione.

I due lavoratori, tuttavia, concordavano di non seguire le puntuali istruzioni date dal loro superiore, in quanto ritenute gravose, e insieme si adoperavano per rimuovere una porzione della griglia che faceva parte del pavimento di quel piano, con l'intenzione di calare la macchina da tale apertura utilizzando un paranco mobile posto sopra la botola stessa.

Al termine dell'operazione uno dei due lavoratori scendeva al piano di sotto per liberare il paranco e, tornato al piano di sopra, metteva il piede nella botola non ancora richiusa e precipitava al piano inferiore, riportando una frattura.

La sentenza della Corte

Esaminato quanto accaduto, la Corte, in motivazione, riprende e ribadisce un fondamentale principio del sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero che:

*“in materia di infortuni sul lavoro, il **lavoratore**, in base al citato disposto normativo, è **garante**, oltre che della propria **sicurezza**, anche di quella dei propri colleghi di lavoro o di altre persone presenti, quando si trova nella condizione di intervenire per rimuovere le possibili cause di pericolo, in ragione della maggiore esperienza lavorativa (Sez. 4, n. 36452 del 15/05/2014)”.*

3 dicembre 2018

Ester Bonifacio
Ester Bonifacio

